ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII
n. 17

RELAZIONE

SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PER OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELL'EX AGENSUD

*(Articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306)*

Presentata dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

Trasmessa alla Presidenza il 13 aprile 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Gestione ex Agensud

IL COMMISSARIO AD ACTA

RELAZIONE AL SIG. MINISTRO

Oggetto: Adempimenti previsti dall'art.13, comma 1 bis, del D.L. 9.11.2004 n.266 convertito dalla L. 27.12.2004 n.306. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud ai sensi dell'art.2 della legge 1.8.2002 n.166

La Legge 27.12.2004 n.306 di conversione del D.L. 9.11.2004 n.266, ha previsto, all'art.13, comma 1-bis, che il **Ministro** delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge, presenti al Parlamento una "relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'art. 9 bis del D.L.gs n.96 del 1993, in corso alla stessa data".

Al riguardo si rileva preliminarmente che la norma in oggetto si riferisce alla definizione delle controversie insorte con le Imprese esecutrici dei lavori relativi ai Progetti Speciali ex Agensud – finanziati dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dalla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno – e trasferiti, ad opera del citato D.L.gs. 3.4.1993 n.96, alle Amministrazioni centrali competenti per materia:

- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ora MIPAF) le competenze relative alle opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'irrigazione;
- Ministero dei Lavori Pubblici (ora MIT) le competenze relative a tutte le restanti opere pubbliche.

L'art.2 della legge 1.8.2002 n.166 "Norme di accelerazione dei lavori pubblici" stabilisce i criteri per la definizione transattiva delle controversie nel limite del 25% delle pretese di maggiori compensi – limite elevabile al 50% dell'importo eventualmente

riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale – con una maggiorazione forfetaria del 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il termine di applicazione della norma era previsto al 30 giugno del 2002. Successivamente, su istanza di questa Amministrazione, il suddetto termine è stato prorogato al 31.12.2004 con l'art.18 del D.L. n.355/2003, convertito dalla L. 27.2.2004 n.47, e su rinnovata richiesta, sempre di questo Ministero, al 31.12.2005 con l'art.13 del D.L. n.266 del 9.11.2004, convertito dalla L. 27.12.2004 n.306.

Giova precisare che le competenze attribuite al M.I.P.A.F. con il D.Lgs. n.96/93, di soppressione dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, riguardano opere in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'agricoltura, per un numero complessivo di oltre 1000 progetti.

Di questi circa un centinaio sono ancora gravati da contenzioso di varia natura e di varia consistenza: con le ditte espropriate, con professionisti a vario titoli interessati dall'appalto, con fornitori di apparecchiature e servizi e, soprattutto, con le imprese esecutrici dei lavori. Le richieste nei confronti dell'Amministrazione variano da alcune migliaia di euro a diversi milioni di euro per singola pratica.

È evidente che la mole di attività e l'estrema delicatezza della materia non consentono la "definizione" di tutte le suddette pratiche in tempi brevi. Del resto è ben noto il tempo, viceversa, occorrente per la definizione dei contenziosi con i giudizi ordinari né questo Ministero intende avvalersi, in generale, della soluzione arbitrale che troppo spesso ha visto soccombere, anche pesantemente, la Pubblica Amministrazione con conseguenze onerose per il pubblico erario.

È altrettanto evidente, però, che l'utilissimo strumento normativo in argomento, del quale si è chiesta ed ottenuta la proroga, insieme all'impegno messo in campo da questa Amministrazione, permetteranno la definizione dei contenziosi di particolare interesse, sia in termini di valenza economica sia in relazione allo sviluppo delle vertenze in corso.

I criteri introdotti con la citata norma risultano di indubbio vantaggio per l'Amministrazione, sia per la previsione del limite massimo riconoscibile pari al 25% delle richieste avanzate sia, soprattutto, per la forfetizzazione degli oneri accessori in un coefficiente di maggiorazione del 5% annuo. A questo ultimo riguardo si rappresenta, infatti, che gran parte delle cause generatrici di contenzioso risalgono a periodi temporali estremamente datati nel tempo, in alcuni casi di oltre un ventennio, cosicché il riconoscimento

di oneri di natura risarcitoria comporterebbero l'adozione di coefficienti di rivalutazione monetaria ed interessi degli anni '80 ed inizi anni '90 di molto superiori, come è noto, al sopradetto valore forfetario previsto dalla norma.

Peraltro, sulla obbligatorietà di uniformarsi ai suddetti criteri per la risoluzione transattiva delle controversie in specie, si è espressa anche la Corte dei Conti con deliberazione n.12/2004 del 21.10.2004, confermando, in sostanza, la posizione tenacemente assunta da questa Amministrazione.

La Gestione Commissariale del MIPAF, nel periodo ottobre 2003 – febbraio 2005, avvalendosi del differimento dei termini temporali concesso dalle proroghe sopra citate, ha definito diverse controversie- oltre il doppio di quante risolte nel corrispondente precedente periodo- con soddisfacenti risultati, riconoscendo in genere, a tacitazione di ogni pretesa, richiesta o riserva dell'appaltatore, importi delle sorte capitale sempre inferiori al limite massimo previsto dalla norma (25% del "petitum"). Ciò è ancora più evidente se si confrontano le somme riconosciute, comprensive della sopradetta rivalutazione forfetaria, con gli importi richiesti e rivalutati secondo gli abituali criteri adottati dalla giurisprudenza (sentenza Cass. SS.UU. n.1712/1995).

Tali significativi risultati conseguiti dalla scrivente Amministrazione sono sintetizzati nell'allegata **tabella**.

E' pertanto evidente l'indubbio e concreto vantaggio per il pubblico erario della norma in argomento rispetto a diverse e più onerose soluzioni giudiziarie ordinarie e soprattutto arbitrali, che difficilmente si attestano su valori tanto contenuti.

Per completezza di trattazione occorre evidenziare che la norma in questione trova interesse per le Imprese ricorrenti anche per la tempistica stringente ivi fissata, che questa Amministrazione è sempre riuscita a rispettare.

Nel corso del corrente anno si intende dare ulteriore impulso a tale attività al fine di pervenire ad un maggior numero possibile di soluzioni transattive nell'interesse pubblico diretto ed immediato, in termini di contenimento degli oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, e indirettamente, in termini di sgravio dell'attività giudiziaria.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Roberto Iodice)

Allegata Tabella

TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

Data	Ente Concessionario Consorzio di Bonifica	Lavori	Impresa	Data media riserve	A) Richiesta (sorte capitale) €	B) Richiesta complessiva (sorte + accessori) €	Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale) % di A	Riconosciuto Commissario ad acta (sorte capitale) % di A	Tolale riconosciuto Commissario ad acta €	Totale riconosciuto Commissario ad acta % di B
28/10/2003	Oristanese (OR)	23/50302	GeCoPre	1986	3.464.909,00	11.008.000,00	6	18	1.085.000,00	9,86
10/11/2003	Dx. Trigno (CB)	23/50360	Safab	1987	3.499.271,00	11.690.098,47	Manca	12	770.892,00	6,59
02/04/2004	Bradano e Metaponto (MT)	23/400	Orion	1989	346.974,00	728.974,00	37	18	103.000,00	14,13
28/04/2004	Castella Capo Colonna (CZ)	23/50374 23/50434	Safab	1986	3.453.689,00	12.150.939,19	28	18	1.138.800,00	9,37
06/05/2004	Ufita (AV)	23/938	Intercantieri	1987	509.569,00	1.528.707,00	28	16	150.345,00	9,83
21/07/2004	Ugento Li Foggi (LE)	23/420-23/562 23/602-23/622	IGeCo (in liquid)	1985	1.496.679,00	4.906.340,54	47	50 (*)	919.000,00	18,73
15/10/2004	Punta Castella (CZ)	23/8011	Imprepar Impregilo	1981	5.557.087,00	21.122.233,91	37	14	1.700.000,00	8,05
09/12/2004	9 Catania (CT)	23/50304	Farsura	1983	2.316.514,00	11.458.841,05	46	24	1.256.000,00	10,96
21/12/2004	Sardegna Meridionale	23/8828	Intercantieri	1980	1.045.127,00	4.180.508,00	48	4	82.630,00	1,98
18/02/2005	9 Catania (CT)	23/315	Fallimento COGEI	1985	517.629,98	1.113.429,43	36	23	200.000,00	18,00

(*) In presenza di sentenza di 1° grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 166/2002: il 50% è riferito all'importo di sorte capitale riconosciuto in sentenza

D.L. 9-11-2004 n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 264 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

13. *Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud.*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del *decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96*, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

1-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-*bis* del citato *decreto legislativo n. 96 del 1993*, in corso alla stessa data [13].

---

(13) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306.*

D.Lgs. 3-4-1993 n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1993, n. 79.

9-bis. *Definizione delle controversie.*

1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2005, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi [16/c].

2-*bis*. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato [16/d].

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto [16/e].

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle

opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995.[16/f]. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici [17] (1/cost)

(16/c) Gli attuali commi 2, 2-*bis* e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, *D.L. 23 giugno 1995, n. 244*, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Da ultimo i commi 2, 2-bis e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166*. Successivamente, il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11, *D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 18, *D.L. 24 dicembre 2003, n. 355* e dall'art. 13, *D.L. 9 novembre 2004, n. 266*. Vedi, anche, la *Dir.Min. 24 maggio 2004* e il comma 1-*bis* dell'art. 13 del citato *D.L. 9 novembre 2004, n. 266*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16/d) Gli attuali commi 2, 2-*bis* e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, *D.L. 23 giugno 1995, n. 244*, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Successivamente il comma 2-*bis* è stato modificato dall'art. 3, *D.L. 23 ottobre 1996, n. 548*, riportato al n. CXLVII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo i commi 2, 2-*bis* e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166*. Vedi, anche, la *Dir.Min. 24 maggio 2004*.

(16/e) Gli attuali commi 2, 2-*bis* e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, *D.L. 23 giugno 1995, n. 244*, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei

lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Da ultimo i commi 2, 2-*bis* e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166.*

(16/f) Termine prorogato al 15 ottobre 1995 dall'art. 17, *D.L. 23 giugno 1995, n. 244*, riportato al n. CXLIV.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 7, *D.L. 8 febbraio 1995, n. 32*, riportato al n. CXLIII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con *ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254* (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96* sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.